

N. del registro
Concessioni - Anno 19...

Prat.
REGIONE EMILIA ROMAGNA

N. del repertorio

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

CAPITANERIA DI PORTO RIMINI C.F. 82006870404

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TURISMO E QUALITA' AREE TURISTICHE
IL COMANDANTE DEL PORTO CAPO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO**

Vista l'istanza presentata da **Sig.**
in data **04/12/1997** ;

Visti i pareri espressi dall'Intendenza di Finanza di
con lettera N. del e della Dogana di
con lettera N. del

Visto il parere dell'Ufficio del Genio civile - OO.MM. di
espresso con lettera N. del

Visto la licenza n°720/94 del 27.08.1994, scaduta il 31.12.1997, intestata alla Cooperativa Bagnini

Visto il deposito cauzionale di £.....;

Visto l'art. 36 del Codice della Navigazione;

Visto l'art. 3 della Convenzione stipulata in data 22.10.1997 tra il Ministero dei Trasporti e della Navigazione
Direzione Generale del Demanio Marittimo e dei Porti e la Regione Emilia Romagna e l'Assessorato al Turismo

CONCEDE

al suddeto richiedente codice fiscale

di occupare un'area demaniale marittima

della superficie di metri quadrati **6304** di cui coperti mq. 376

situata nel **Comune di Rimini**

e precisamente Rimini su

allo scopo di mantenere uno stabilimento balneare di mq.6304, come da unita planimetrica

e con l'obbligo di corrispondere all'Erario, in riconoscimento della demanialità del bene concesso, un corrispettivo
della presente concessione, il canone di lire **9.090.000**...(anno 1998) - canone provvisorio - salvo conguaglio -

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la
durata di mesi 48 (quarantotto)

dal **01/01/1998** al **31/12/2001**

Avendo il concessionario già pagato il canone impostogli, come da ricevute:

- N. 01599 in data 03/06/1998 presso Cassa di Risparmio di Rimini - Filiale di Miramare.
- N. in data presso
- N. in data presso
- N. in data presso

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TURISMO E QUALITA' AREE TURISTICHE

si rilascia la presente licenza subordinata alle condizioni che seguono:

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportare i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione marittima, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima della scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Capo del Compartimento avrà però sempre facoltà di revocare in tutto od in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta.

Parimenti il Capo del Compartimento avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area nel pristino stato all'Autorità marittima, sulla semplice intimazione scritta dal Capo del Compartimento, che sarà notificata all'interessato, in via amministrativa, per mezzo di Agente dipendente dalla locale Autorità marittima. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'albo dell'ufficio di porto e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona occupata, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità marittima avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvenga a rimborsarsi delle eventuali spese nei modi prescritti dall'articolo 84 del Codice della Navigazione, rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità marittima avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione marittima dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, nè variarli; non potrà erigere opere non consentite, nè variazioni ammesse; non potrà cedere ad altri, nè in tutto nè in parte, nè destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, nè infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, nè recare intralci alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, ai manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale della Capitaneria di porto, dell'Ufficio di Genio civile - OO.MM., dell'Amministrazione Finanziaria e delle altre Pubbliche Amministrazioni in

La presente licenza è inoltre subordinata, oltre che alle discipline doganali e di pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni speciali:

1) Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato;

2) Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

3) Il Concessionario dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne in maniera assoluta nonché di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dall'erosione, da mareggiate o altri eventi lo Stato da qualsiasi molestia, azione, danno o condanna che potesse derivare ad esso, da parte di chiunque, per qualunque motivo, in dipendenza della presente licenza.

4) Eventuali opere riconosciute dall'Amministrazione concedente di difficile rimozione, comunque erette sull'area in questione, si intendono acquisite allo Stato al termine della presente concessione, fermo restando quanto già contemplato al precedente punto 1).

5) Il concessionario è tenuto all'osservanza delle disposizioni dei competenti Uffici, munendosi delle relative autorizzazioni/certificazioni, in specie per tutto quanto attiene in materia di commercio, igienico-sanitaria, ambientale e di sicurezza per la conformità degli impianti a norma di legge (centrali termiche, impianti elettrici, forniture gas ecc.).

6) Il concessionario è obbligato ad osservare le prescrizioni contenute nelle ordinanze di polizia marittima emanate dal Capo del Circondario Marittimo, ferma restando l'osservanza di disposizioni emanate da altre Amministrazioni.

7) ~~Il concessionario è obbligato a consentire lo svolgimento delle attività autorizzate dall'Autorità Marittima nelle modalità e secondo le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni medesime.~~

8) Ove indicato, il canone di cui alla presente concessione è provvisorio. Il concessionario si obbliga perciò a versare all'Erario l'eventuale differenza in sede di determinazione definitiva a norma di legge del canone stesso.

9) Il concessionario si impegna, a pena di decadenza ex art. 47, lett. f) del Codice della Navigazione, a produrre, entro 90 (novanta) giorni dalla richiesta e con le modalità che saranno descritte, i dati amministrativi, la documentazione tecnica necessaria per l'esatta localizzazione della concessione sulla cartografia catastale prodotta dal S.I.D. (Sistema Informativo Demanio), ed i disegni dei manufatti, delle opere, degli impianti esistenti, realizzati o realizzandi, comprensivi dei dati concernenti la volumetria sviluppata da +/- mt. 2,70 dal piano di campagna. Nel caso di opere a mare, il piano di campagna è rappresentato dal livello del mare stesso.

10) Il presente titolo può essere rinnovato ad istanza del concessionario, da presentarsi entro il 31 ottobre dell'anno di scadenza, ferma restando in merito le valutazioni discrezionali dell'Amministrazione concedente; il concessionario si impegna, inoltre, fin dalla data di rilascio del presente titolo, a provvedere, in caso di revoca della fidejussione ovvero polizza assicurativa, prestata ai sensi dell'art. 17 del Reg. Cod. Nav., o qualora essa non venga rinnovata alla scadenza, alla contestuale costituzione, a pena di decadenza della concessione, della cauzione in numerario o in titoli di Stato per l'ammontare stabilito, per essere vincolato presso la Cassa Depositi e Prestiti, fino al termine della concessione.

11) Il concessionario si obbliga ad apprestare, ai sensi di quanto disposto dall'art.23, comma 3, della Legge 05.02.1992, n°104, almeno una cabina ed un locale igienico idoneo ad accogliere persone con ridotta od impedita capacità motoria o sensoriale, nonché a rendere la struttura stessa "visitabile" nel senso specifico dall'art.3, punto 3.1, del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n°236 del 14.06.1989, soprattutto in funzione dell'effettiva possibilità di balneazione attraverso la predisposizione di appositi "percorsi orizzontali" giusta l'art.8 del Decreto 05.08.1998, n°342, comunque, previa comunicazione all'Autorità Marittima.

Per gli adeguamenti strutturali che comportino erezione di opere è fatto obbligo di produrre opportuno progetto di adeguamento.


Il mancato adeguamento ai criteri suindicati comporterà la dichiarazione di decadenza della concessione ai sensi dell'art.47 del Codice della Navigazione.

CONDIZIONI ED ONERI SPECIALI DI CONCESSIONE:

- Qualora all'interno dello stabilimento balneare insistono campi e/o strutture per lo svolgimento di attività sportive a fini ludici per la clientela (campi da pallavolo, tennis, pallacanestro, bocce, tennis - tavolo, pedane con attrezzi ginnici, kinderheim, etc.) il concessionario deve provvedere all'apposita rispettiva copertura assicurativa per eventuali danni che dallo svolgimento di dette attività possa comunque derivarne alla clientela ed a terzi in genere, ivi compresi bagnanti in transito, nonché adottare ogni cautela ed accorgimento per prevenire ogni eventuale pregiudizio a terzi in genere. Naturalmente quanto sopra in aggiunta al possesso di tutte le prescritte autorizzazioni di legge ed in rispetto degli oneri e condizioni con queste ultime apposte.-

**CONTROLLATA LA REGOLARITA'
DEL PROCEDIMENTO.**

Per presa visione ed espressa
accettazione delle clausole sopracitate,
in particolare della n°4.



La presente licenza viene firmata avanti ai sottoscritti testimoni, in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Rimini

Rimini, addi

09/10/2003

IL CONCESSIONARIO

X. 

Identificato a mezzo:

PAT. G. N. 


I TESTIMONI

- 1) 
- 2) 

~~IL CAPO DEL COMPARTIMENTO~~
~~C.F. (CP) Harione DELL'ANNA~~

Registrato a Rimini

Il 16/10/2003

serie 

N. 

esatti Euro 

LA PRESENTE LICENZA DI CONCESSIONE REDATTA A CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ISTRUITO DALLA CAPITANERIA DI PORTO DI RIMINI, VIENE AGGIORNATA A SEGUITO DELL'INTERVENUTO CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE STABILITO DALL'ART. 108 CO1 LETT. L) DEL DLGS 112/98; QUINDI OGNI TERMINE RIFERITO AL SOGGETTO CONCEDENTE DEVE LEGGERSI COME "REGIONE EMILIA-ROMAGNA" E VENGONO IN PARTICOLARE, ELIMINATE CON APPOSITA RIGA DI CANCELLATURA: 1) MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE 2) CAPITANERIA DI PORTO RIMINI 3) IL COMANDANTE DEL PORTO CAPO DEL COMP. MARITTIMO 4) VISTO L'ART. 3 DELLA CONVENZIONE STIPULATA IN DATA 22.10.97: "OMISSIS" 5) LA PREDISPOSIZIONE ALLA FIRMA DELL'ATTO DA PARTE DEL CAPO DI COMPARTIMENTO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TURISMO E QUALITÀ AREA TURISTICA
Dott. Walter Verlicchi

